



STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE BENACUS MELITENSIS
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BENACUS MELITENSIS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", o in breve "ASSOCIAZIONE BENACUS MELITENSIS ODV", senza personalità giuridica. Alla predetta denominazione sarà aggiunta l'indicazione di ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, quando l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente statuto. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo ODV e diventerà Associazione Benacus Melitensis ODV. Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 - SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Garda (VR), in via Giovanni Bonometti n. 3. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di fornire assistenza sanitaria e sociale. A tal fine l'Associazione svolge in via prevalente le attività di interesse generale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, previste dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riguardo a quelle previste dalle lettere a), b), c), i), u) del medesimo articolo e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 A titolo esemplificativo e non limitativo, l'Associazione svolge, in particolare, le attività di interesse generale anche mediante: interventi e prestazioni sanitarie, di primo soccorso (anche attraverso mezzi appositamente allestiti, quali ambulanze, eliambulanze ed idroambulanze) sul territorio e presso le strutture sanitarie e assistenziali delle Regioni Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ad integrazione o in eventuale collaborazione, e mai in sostituzione, degli interventi propri di soggetti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Aziende Sanitarie Locali, Croce Rossa Italiana, enti mutualistici ed assistenziali, sia pubblici che privati, Comuni, Province e Regioni; interventi e prestazioni di assistenza, supporto fisico, morale e psicologico ai poveri, ai bisognosi e ai sofferenti.

3.3 Tali attività di interesse generale sono svolte a titolo gratuito, e per esse l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3.4 L'Associazione può esercitare, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale: attività occasionale di vendita e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni e ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione in relazione ai fini istituzionali; attività occasionale di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito con lo scopo di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario; cessione occasionale di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario. Le attività indicate all'art. 3.4 del presente statuto sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.5 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.6 Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio Direttivo.

3.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti per qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.





Art. 4 - MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ

4.1 L'Associazione persegue le proprie finalità fondandosi sull'identificazione e sulla condivisione dei valori di carità e solidarietà propri della Religione Cattolica, che costituiscono la base delle sue scelte. Pur ispirandosi a tali principi, l'Associazione è di natura aconfessionale e apartitica.

4.2 Il principale impegno dell'Associazione consiste nel raccogliere le esigenze e le richieste provenienti dal suo bacino naturale di utenza, che - pur non essendo esclusivo - comprende le Regioni Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. L'Associazione presta particolare attenzione ai settori che, livello reale o potenziale, rappresentano l'ambito sociale e umano di riferimento, con specifica considerazione delle fasce più vulnerabili della società, tra le quali i poveri, gli ammalati, gli emarginati e i bisognosi, impegnandosi a soddisfare le relative necessità.

4.3 A titolo esemplificativo, l'Associazione: collabora all'attività medica, specialistica e ambulatoriale, presso le strutture sanitarie; collabora all'assistenza, alla cura e al trasporto di malati verso i centri diagnostici e ospedalieri; interviene in caso di calamità, collaborando con le strutture di protezione civile; collabora ai pellegrinaggi per ammalati, bisognosi e portatori di handicap, nonché con le altre forme di assistenza per i poveri e i bisognosi.

Art. 5 - ASSOCIATI

5.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

5.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 5.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 32, comma 1-bis del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5.3 Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

5.4 Gli associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

5.5 L'associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 (venti) giorni.

5.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra i quali il versamento delle quote associative.





5.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a 300,00 (trecento virgola zero zero) euro entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'importo della quota può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

5.8 La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

6.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'atto costitutivo, lo statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

6.2 Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

6.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.4 La data dell'iscrizione coincide con la data in cui la domanda di ammissione è accolta.

6.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

7.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 (trenta) giorni; contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- esclusione dell'associato qualora egli non accetti più i fini statutari, danneggi l'Associazione, non operi in conformità con il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali o non partecipi alla vita dell'Associazione da almeno un anno;



- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

7.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

7.3 In caso di avvio della procedura di esclusione dalla qualifica di associato, l'accertamento delle relative motivazioni è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo.

8.2 Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli Associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

8.3 Ai componenti gli organi sociali, ad eccezione di quelli che compongono l'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che risultano iscritti nell'apposito libro.

9.2 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti; i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DIRITTO DI VOTO

10.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale.





L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

10.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, nei locali della sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante avviso recapitato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso, che deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

10.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

10.4 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

10.5 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano Enti del Terzo Settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

10.6 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

10.7 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.8 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.





10.9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

10.10 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. In particolare, il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione, nonché tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto;
- convoca l'Assemblea degli Associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone i programmi delle attività per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- decide sulla destinazione degli eventuali utili conseguiti in ciascun esercizio e degli avanzi di gestione;
- determina le quote associative;
- sottopone all'Assemblea degli Associati l'assunzione di personale dipendente, ove ritenuto necessario, proponendo nel contempo la relativa retribuzione;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo, nonché ogni altra attività necessaria o utile per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

11.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque membri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

11.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.



11.5 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

11.6 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per due anni in assenza di giustificato motivo.

11.7 Qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del Consigliere cessato.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DIRITTO DI VOTO

12.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da due Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

12.2 L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione, ridotti a tre in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di Controllo, ove nominato, sia stato informato e non vi si opponga.

12.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

12.4 Il Consiglio Direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento del Consiglio al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.



12.6 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

13.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'Organo di Controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

14.2 L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'Organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di Controllo.

14.3 L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

14.4 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

14.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali





o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

15.1 Il Revisore Legale dei Conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

15.2. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 16 - PATRIMONIO

16.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

16.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

17.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

17.2 Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

17.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

18.1 L'Associazione si scioglie per il venir meno della pluralità degli associati o per deliberazione dell'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste dall'art. 12 del presente statuto. Con la stessa deliberazione di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, che possono essere scelti anche tra i non associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle

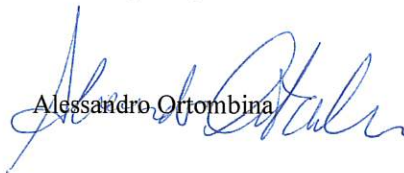


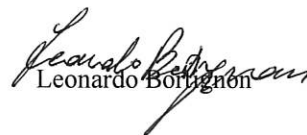
disposizioni stabilite dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi dell'ordinamento.

Carla Giacomazzi


Alessandro Ottombina


Leonardo Borghese


Andrea Wegher


Mauro Calisto


Diego Martinelli


Per Dimitri Martinelli

il procuratore generale

Diego Martinelli


Letto, confermato e sottoscritto in Garda il giorno 16 aprile 2026.

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie 3ª - N. 411

Liquidati € 328,00

Adde (data del timbro a calendario) p. IL DIRETTORE

17 APR. 2026

IL FUNZIONARIO
Maria Teresa Muraca

Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 1

Registrazione di Atto Privato

Il 17/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6H , serie 3 , numero 411

data di stipula: 16/04/2026

ident.vo telematico: T6H26L000411000WE per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

05137580238				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

